

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Centro di Volontariato Operatori Pastoralisti Ospedalieri ODV"

Sede legale in Pisa, piazza dell'Arcivescovado n.18

Art. 1) È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "Centro di Volontariato Operatori Pastoralisti Ospedalieri ODV" da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Pisa e con *durata illimitata*.

Art. 2) L'Associazione ha sede legale presso il Palazzo Arcivescovile di Pisa, piazza dell'Arcivescovado n. 18, con due principali sedi operative:

- all'interno del Nuovo Ospedale Santa Chiara di Pisa, via Paradisa n. 2 Cisanello, presso la Cappellania ospedaliera;
- all'interno dell'Ospedale Unico Versilia di Lido di Camaione (LU), Strada Statale 1, n. 335, presso la Cappellania ospedaliera.

FINALITÀ

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali per le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- AGENZIA DELLE
REGIONI PIEMONTE
CIRCOLO TERRITORIALE
14 SET. 2
Registrato
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- offre assistenza religiosa e il conforto della fede ai degenti; assiste mediante persone appositamente qualificate (infermieri professionali, ecc. - vedi successivi capoversi) gli stessi degenti nelle incombenze diurne nella vita ospedalizzata e nelle residenze protette, che non vengano assicurate dalle strutture e che non possano essere offerte nell'ambito della famiglia.

Tutti gli interventi vengono coordinati dal Vicariato Episcopale della Pastorale della Salute dell'Arcidiocesi di Pisa, d'intesa con la Direzione sanitaria della struttura e con il Presidente del Centro di Volontariato Operatori Pastoralisti Ospedalieri (vedi Art. 21).

L'Associazione opera nelle strutture ospedaliere, nelle case di cura e nelle residenze assistite presenti nella Arcidiocesi di Pisa, nonché nell'Ospedale unico della Versilia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Possono aderire all'associazione di volontariato tutte le persone che mosse da spirito di solidarietà condividano le finalità del Centro di Volontariato.

Sono ammessi direttamente tutti i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose che ne facciano richiesta.

Gli altri aderenti saranno ammessi quando, oltre ad una adeguata preparazione teologico spirituale di base, abbiano i seguenti ulteriori requisiti, siano cioè:

- ministri straordinari della Comunione per la somministrazione dei sacramenti, a tale scopo autorizzati dall'Ordinario diocesano;
- infermieri professionali con apposito diploma rilasciato a norma di legge;
- persone che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolgano attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario.

Sono esclusi dall'associazioni i minorenni.

DURATA

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art.6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo (vedi Art. 21).

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la

partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'assemblea annuale su richiesta dell'aspirante socio.

Provvisoriamente il Presidente la autorizza sino alla data dell'assemblea per poter adempiere le formalità assicurative. Nel caso di non autorizzazione da parte del Presidente la decisione deve essere motivata ed inviata all'aspirante socio il quale nell'assemblea in cui si deciderà sulla sua ammissione potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, quando si renda moroso o attui comportamenti che provocano danni materiali di una certa gravità all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dai Referenti delle Cappellanie Ospedaliere o su proposta del Vicario Episcopale della Diocesi, e viene comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dal Presidente dell'Associazione, dal Vicario Episcopale e dai Referenti Ospedalieri e definitivamente deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente ed i Referenti Ospedalieri (Cappellani ospedalieri titolari).

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 25 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria presieduta dal Presidente dell'associazione, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci (comprese le deleghe).

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20)

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione. I libri associativi possono essere esaminati dai soci con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 21)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Il Presidente è anche il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente. (vedi Art. 25)

Art. 22)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti al coordinamento dei collaboratori e degli eventuali professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei soci delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate dal Presidente e dal Segretario.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 27) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione e compatibile con quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Art. 28) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali

Art. 29) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° maggio al 30 aprile di ogni anno. Il Presidente dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività secondarie e strumentali che dovranno risultare dai documenti di bilancio, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento

Art. 30) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e su parere del Vicario Episcopale; quest'ultimo nominerà anche i liquidatori dell'Associazione.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

NORME FINALI

Art. 31) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 32) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, ed in particolare si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato in data 15 settembre 2020 dai soci per via telematica, previsto dall'Articolo 106 Decreto "Cura Italia" (Norme in materia di svolgimento delle assemblee).

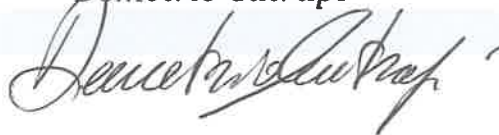
Il Segretario

Franco Mazzoldi



Il Presidente

Demetrio Cutrupi



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

16 SET. 2020

Registrato 2895 SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE

TECNICO IMPIANTI
(Pierluigi FEPE)





THE UNIVERSITY OF
THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF
BUSINESS
AND
ECONOMICS
SUVA, FIJI

DEPARTMENT OF
ECONOMICS
(ECONOMICS)